

## **GLI AUSILIARI DELLA SOSTA LUCI ED OMBRE**

### **INTRODUZIONE**

Gli ausiliari della sosta, definiti anche ausiliari del traffico o, nei vari luoghi, chiamati “vigilini” o “giallini” rappresentano una figura professionale istituita dall'articolo 17 commi 132 e 133 della legge n.127 del 15 maggio 1997 (Bassanini bis) integrata dall'articolo 68 della Legge 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria del 2000) con chiarimenti tramite circolare n.330/A/26467/110/26 del 17 agosto 1997 del Ministero dell'Interno senza trascurare le varie sentenze che ne hanno, alla fine, ben definito, i contorni.

Queste figure vanno ad integrare i soggetti a cui sono demandati i servizi di polizia stradale compresi nell'articolo 12 comma 1 lettera e) del codice della strada, sono nominati dal sindaco per coadiuvare, appunto, gli altri organi di polizia nell'attività di contrasto di quei diffusi comportamenti irregolari che congestionano la circolazione nei centri abitati contribuendo, nel contempo, un più razionale impiego del personale di polizia municipale.

Le tipologie di ausiliari sono tre e si distinguono in relazione all'ente da cui dipendono e dai compiti che hanno:

<b>TIPOLOGIA DEGLI AUSILIARI</b>	<b>COMPITI</b>
1 - dipendenti comunali	Accertare le violazioni in materia di sosta
2 - dipendenti di aziende che gestiscono i parcheggi	Accertare le violazioni in materia di sosta
3 - dipendenti delle imprese di trasporto pubblico	Accertare le violazioni in materia di sosta e in materia di circolazione sulle corsie riservate ai mezzi pubblici

La nomina avviene, previo accertamento dei requisiti morali necessari, previsti per legge, come per tutti i pubblici dipendenti, con decreto del Sindaco mentre i

poteri di accertamento sono fissati dalla legge.

Per la formazione degli ausiliari non sono fissate disposizioni dalla norma e pertanto le amministrazioni comunali possano determinarle con margine di discrezionalità in funzione delle situazioni locali.

## I COMPITI

Gli ausiliari dipendenti comunali hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta in tutte le strade del territorio comunale, comprese le aree a pagamento da chiunque gestite, in cui la sosta, e ovviamente la fermata, sono vietate:

- da apposito segnale;
- dagli artt. 157, 158 (per i veicoli), 160 (per gli animali) e 190 (per i pedoni) o da altre norme del codice della strada.

La legge stabilisce che agli ausiliari della sosta può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli che intralcino il traffico, nei casi previsti dall'art. 158, c. 2, lettera b), c) e d), CDS.

Gli ausiliari dipendenti di aziende che gestiscono i parcheggi possono accertare solo le violazioni in materia di sosta regolamentata in concessione o comunque gestita dalla società da cui dipendono. La competenza si estende anche alle aree a servizio di quelle a pagamento necessarie per compiere le manovre per accedere o uscire dalle suddette aree.

La legge stabilisce che agli ausiliari della sosta può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli che intralcino il traffico, nei casi previsti dall'art. 158, c. 2, lettera b), c) e d), codice della strada.

In ogni caso, la competenza è soggetta al limite territoriale del comune.

Gli ausiliari facenti parte del personale ispettivo delle aziende di trasporto non possono accertare violazioni diverse da quelle relative alla sosta o all'abusiva circolazione sulle stesse.

In ogni caso, la competenza è soggetta al limite territoriale del comune.

## ALTRE QUESTIONI

Nell'attività di accertamento, ancorché non siano direttamente dipendenti dall'amministrazione locale nel cui territorio operano, i comandi e gli uffici di polizia municipale hanno:

- un legame funzionale con gli ausiliari;

- una potestà di organizzazione generale dell'attività e del servizio degli accertatori, con la possibilità di pianificarlo e di sottoporlo costantemente a controllo. al fine di evitare duplicazione di servizi in alcune aree e assenze di controlli in altre;
- la gestione completa (formale e procedurale) dei verbali degli ausiliari.

Per quanto riguarda l'esigenza di immediata riconoscibilità dell'accertatore, è sufficiente una tessera di riconoscimento ordinariamente rilasciata dal comune o dall'azienda da cui l'accertatore dipende, sempre esposta in modo ben visibile, oltre ad un abbigliamento distintivo particolare ovvero rifrangente con la scritta, in genere, di "Ausiliario della sosta" o "Ausiliario del traffico". La dotazione di una paletta non è necessaria in quanto non devono dirigere il traffico.

- Gli ausiliari di tipo 1, dipendenti comunali e di tipo 3, dipendenti delle imprese di trasporto pubblico, nell'esercizio delle funzioni di accertamento loro proprie, assumono la qualifica giuridica di pubblici ufficiali mentre quelli di tipo 2, dipendenti di aziende che gestiscono i parcheggi, sono considerati incaricati di un pubblico servizio. Per tutti e tre i verbali sono atti pubblici ed hanno la stessa validità ed efficacia di quelli redatti da un organo di polizia stradale.

## UN'OMBRA

La scelta di mettere in campo gli ausiliari della sosta è stata quella di sollevare la polizia municipale da un compito necessario ma infimo rispetto ai compiti a lei assegnata e questa scelta è diventata, con la crisi, e quindi con la necessità di ridurre le spese e l'impossibilità non solo di assumere per rinforzare i corpi ma non potendo neppure ricoprire i posti rimasti vuoti per il pensionamento, una scelta vincente.

- Accanto a questo fatto positivo, col tempo, almeno per chi scrive, se n'è evidenziato uno negativo che, ormai, è diventato di dominio comune e quindi molti se ne avvantaggiano.
- Gli ausiliari, e in questo caso faccio riferimento a quelli che controllano le aree a pagamento, che sono la maggior parte, assolvono, in genere, al loro compito, anche se, a volte, anche loro non sono sufficienti come numero in relazione alla grandezza delle aree da coprire.
- Accanto agli stalli a pagamento ci sono, però, luoghi diversi che pur devono essere controllati e nei confronti dei quali gli ausiliari sono impotenti, alcuni dei quali importanti per la sicurezza stradale, come ad esempio:
  - a – sosta vietata sulle intersezioni
  - b – stalli riservati alle due ruote
  - c – stalli riservati agli invalidi
  - d – stalli riservati al carico e allo scarico.



Conosciuta questa situazione e preso atto che gli operatori della polizia municipale sono occupati in altre aree e per altre incombenze, l'utente ne prende atto e sfrutta la situazione occupando questi spazi sapendo di non incorrere in alcuna sanzione e risparmiando anche i soldi per pagare lo stallò a pagamento.

## UNA POSSIBILE SOLUZIONE

Questa situazione là dove diventa una regola potrebbe essere risolta con più controlli della polizia municipale ma stante la quasi impossibilità per quanto descritto sopra, potrebbe essere risolta con una semplice collaborazione fra gli ausiliari e la polizia municipale a favore del cittadino e della legalità.

Nei luoghi dove, appunto, la situazione di illegalità è, come dire...lamentata.... dai cittadini e riconosciuta dagli ausiliari basterebbe una telefonata alla polizia municipale che, secondo il servizio in cui è impegnata, potrebbe passare, appunto su chiamata, dal luogo e quindi far vedere che la situazione è comunque sotto controllo e quindi il problema si risolverebbe. Ma anche se non tutte le chiamate non si dovessero risolvere con un intervento basterebbe sapere che questo tipo di "servizio" esiste e basterebbe che una pattuglia intervenisse anche se non sempre, perché il tam tam mediatico scongiurerebbe ai soliti noti la sosta in luoghi vietati.

E' una soluzione che ha dato i suoi frutti dove è stata applicata e quando una scelta risulta valida merita, come dire, copiarla o, quanto meno, testarla.

Dr. Franco Simoncini  
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a r.  
Marzo 2017